



**CITTA' DI AVERSA**

**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE**

**PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE**

**DELL'ACQUA POTABILE**

**(Approvato con delibera C.C. n.337/77)**

#### **ART.1**

L'uso dell'acqua è obbligatorio per tutte quelle case che sono abitate o dichiarate abitabili.

#### **ART.2**

L'acqua verrà distribuita, in primo luogo, per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di concessione:

1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile;

2^ categoria: concessioni speciali.

#### **ART.3**

La fornitura dell'acqua verrà fatta, di norma, direttamente ai proprietari degli stabili.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

La concessione è fatta anche alle Pubbliche Amministrazioni che ne facessero richiesta.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario interessato per servitù di acquedotto.

#### **ART.4**

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno, però, essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto e a fondo perduto la quota che verrà fissata dall'Amministrazione, previo preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale contributo potrà essere anche del 100%.

#### **ART.5**

Ogni concessione sarà fatta con regolare contratto ed è revocabile da parte del Comune, in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno CINQUE giorni, ma senza pagamento di indennizzi di sorta.

La concessione avrà la durata di anni CINQUE giorni e si rinnova automaticamente di anno in anno, ove non sia fatta disdetta dall'utente almeno TRE mesi prima della scadenza.

Per le Pubbliche Amministrazioni, la durata e la scadenza sarà stabilita di volta in volta.

#### **ART.6**

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, nonché la via e il numero. Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso e garanzia del proprietario.

#### **ART.7**

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione e di stabilire altre condizioni non previste nel presente Regolamento, ove siano consigliate le ragioni di

pubblico interesse. L'utente non può vendere ad altri, neppure in parte, l'acqua a sé stesso concessa.

#### **ART.8**

L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune, però, si riserva la facoltà di diminuirne la pressione nelle ore notturne, per ragioni di ordine tecnico.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. In questo caso, come pure in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

#### **ART.9**

Ogni concessione è fatta a chiave libera. Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti, fatta eccezione per gli edifici in condominio per i quali potrà essere concessa anche una sola presa.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi una condotta di distribuzione compresa separata dalla tubazione stradale.

Ad una stessa presa possono attaccarsi più diramazioni per distribuire l'acqua ai diversi proprietari dell'edificio in condominio.

Però ogni proprietario deve essere munito del proprio misuratore.

#### **ART.10**

Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà del Comune stesso.

L'importo di questa spesa, però, è a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria Comunale, salvo conguaglio a consuntivo di lavori effettuati.

#### **ART.11**

Il contatore sarà fornito a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo giusta tabella riportata in calce al presente regolamento.

#### **ART.12**

Dopo eseguito il deposito, verrà dato corso alle operazioni di presa.

Il Comune stabilisce la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in relazione al quantitativo di acqua richiesto.

#### **ART.13**

Al contatore verrà applicato un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione di esso.

La manutenzione degli apparecchi misuratori sarà fatta a cura e spese del Comune, il quale provvederà anche alla manutenzione delle opere di presa fino al contatore.

#### **ART.14**

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furto, rotture per il gelo ecc. per quella parte di presa che è nella sua proprietà.

#### **ART.15**

Le letture dei contatori saranno fatte ogni TRE mesi. L'Amministrazione ha, però, il diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura sia gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

Il rifiuto di fare eseguire le verifiche e le letture dà al Comune il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua: la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del Comune.

#### **ART.16**

In base alle letture ricavate, l'Ufficio procederà quattro volte all'anno e, cioè, trimestralmente, al computo del consumo verificatosi nel trimestre precedente per accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento, ai fini dell'applicazione delle fasce di pagamento.

#### **ART.17**

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica da farsi in contraddittorio con l'utente, avverrà dopo che l'utente stesso avrà effettuato versamento di una somma corrispondente alle spese di verifica stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale somma verrà restituita se il reclamo risulterà fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5% sulle indicazioni del contatore.

#### **ART.18**

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dell'anno precedente, oppure sarà preso a base il trimestre corrispondente dell'anno precedente.

#### **ART.19**

Presso il Comune sarà tenuto un Libro Mastro contenente la partita dei consumi trimestrali di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta negli ultimi giorni di ciascun trimestre.

#### **ART.20**

Gli utenti dovranno pagare anticipatamente il prezzo trimestrale garantito o quanto fosse da essi dovuto a norma del contratto.

Devono pagare, invece, posticipatamente il prezzo trimestrale dell'acqua consumata in eccedenza all'impegnativa.

I pagamenti, perciò, devono essere fatti:

- dal 15 al 30 gennaio per il 1° trimestre
- dal 15 al 30 aprile per il 2° trimestre
- dal 15 al 30 luglio per il 3° trimestre
- dal 15 al 30 ottobre per il 4° trimestre

#### **ART.21**

Trascorsi i termini indicati nell'articolo precedente, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, una indennità di mora del 6% su di esse.

#### **ART.22**

Trascorsi 15 giorni dall'avviso di mora, l'Amministrazione avrà il diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute, fino al compimento del contratto di concessione. Tali somme potranno essere recuperate con procedimento coattivo.

#### **ART.23**

L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore.

Egli è tenuto, però, a dare immediato avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche di afflusso, affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbonato relativo al prezzo dell'erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo.

#### **ART.24**

Nei casi di passaggio di proprietà, qualora esistessero arretrati per canoni ed eccedenze per consumo d'acqua e non ne fosse stato pagato l'importo, l'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua fino al recupero dell'intero credito.

Tale sospensione non esime l'utente dal pagamento del canone per il minimo contrattuale.

#### **ART.25**

La cessazione d'industria o di esercizio derivante da sventura o da demolizione del fabbricato daranno luogo all'immediata risoluzione della concessione.

#### **ART.26**

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere nella cabina di manovra delle pompe. Sarà punito con l'ammenda variabile da L. seimila (6.000) a L. 20.000 oltre alle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini in ghisa.

Della contravvenzione commessa dai minori ne rispondono i rispettivi genitori.

#### **ART.27**

E' proibito agli abbonati di lasciare innestati alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella dei pozzi.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

#### **ART.28**

E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

#### **ART.29**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà penalmente, saranno soggette all'ammenda di L. 20.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Urbana.

### **ART.30**

Costituiscono anche contravvenzioni:

- ogni diramazione fatta per portare l'acqua fuori della proprietà per cui venne stabilito il contratto;
- ogni alterazione del contatore o al rubinetto idrometrico ovvero ogni spostamento della situazione stabilita;
- il rifiuto dell'abbonato al collocamento del contatore;
- ogni altro atto che sia in contraddizione col presente regolamento e che possa costituire pregiudizio alla distribuzione dell'acqua ed all'opera pubblica.

### **ART.31**

L'utente è responsabile del suggello del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente la fornitura, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed il risarcimento delle spese di messa in pristino e dei restauri necessari.

### **ART.32**

Le spese di contratto e tutte le altre precedenti e consequenziali sono a carico esclusivo degli utenti e dovranno essere pagate anticipatamente.

Sono anche a carico degli utenti le variazioni per trapasso o di qualsiasi altra misura e le cessazioni.

### **ART.33**

L'Amministrazione di riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento. Tali modifiche debitamente approvate degli organi competenti di controllo, si intendono obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

### **ART.34**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento annullano tutte le altre precedenti emanate in materia.

### **ART.35**

Il prezzo dell'acqua viene fissato come appresso:

- a) per le concessioni ordinarie:
- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1) fino a mc. 22,50 per trimestre | £. 112/mc. |
| 2) da mc. 22,50 a mc. 34      “   | “ 130/mc.  |
| 3) da mc. 34,01 a mc. 45      “   | “ 170/mc.  |
| 4) oltre mc. 45                   | “ 190/mc.  |
- b) Per le concessioni speciali:
- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1) fino al quantitativo impegnato  | £. 130/mc. |
| 2) oltre il quantitativo impegnato | “ 170/mc.  |
- c) Forniture ai Comuni sottoserviti
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| Senza limitazione | £. 60/mc. |
|-------------------|-----------|

### **ART.36**

La tariffa dei prezzi per il nolo e la manutenzione dei contatori viene fissata come segue:

- |                             |         |                 |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| • Fino a 100 mc. al mese    | £. 450/ | mese per utenza |
| • da 101 a 500 mc. al mese  | “ 750/  | “ “             |
| • da 501 a 1500 mc. al mese | “ 2000/ | “ “             |
| • oltre 1500 mc. al mese    | “ 4000/ | “ “             |

### **ART.37**

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.